

## **Giudice di Pace di ALESSANDRIA – Sentenza n. 465 dell'8 gennaio 2021**

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta omissis chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Alessandria in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso verbale emesso dalla Polizia Municipale di Alessandria in conseguenza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 157/2-8 del codice della strada.

Il ricorrente, dopo avere rilevato carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento, deduceva a principale ed assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione, non essendo indicato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione, essendo nel verbale solamente riportato che "il conducente del veicolo sopra citato effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata", infrazione che sarebbe avvenuta in piazza Marconi Guglielmo via Caniggia Carlo"; eccepiva infine la illegittimità e alla mancata contestazione immediata non essendo egli assente al momento della presunta infrazione, e la mancata apposizione del preavviso di contestazione.

La Prefettura depositava la comparsa di risposta allegando la documentazione afferente la documentazione all'accertamento, in particolare i fotogrammi comprovanti l'avvenuta infrazione.

Il procedimento veniva rinviato per discussione al 26.11.2020. ed in tale data il ricorrente, previa replica alla documentazione avversaria, insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Il ricorso appariva fondato ed andava quindi accolto.

La documentazione prodotta dall'Amministrazione evidenzia che l'infrazione è stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale il quale utilizzava apparecchiatura "targa System".

Nelle controdeduzioni l'organo accertatore dichiarava che la vettura indicata era lontana dal margine destro della strada e ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale aggiungeva che il veicolo era posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e inoltre, come d'abitudine di molti automobilisti, era posizionato davanti "ad alcune transenne che delimitano l'area pedonale di p.zza Marconi (il veicolo si trovava nei pressi dell'intersezione p.zza Marconi con via Caniggia come descritto sul preavviso)".

Tuttavia, come rilevato dalla parte ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso quale "indirizzo rilevamento" quello di "Via San Giacomo della Vittoria civico 64, contrariamente a quanto indicato nel verbale .

Tale discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale (in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo della infrazione) fa ritenere che l'Amministrazione non abbia assolto alla prescrizione di cui all'art. 201 CdS secondo cui in caso di contestazione non immediata il verbale notificato deve contenere (si ritiene: a pena di nullità) gli estremi precisi e dettagliati della violazione".

I restanti motivi si ritengono assorbiti.

La condanna al pagamento delle spese documentate segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 6 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza opposta.

Pone a carico della Prefettura resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00